

Deliberazione CIPI 19 ottobre 1993, art.11 L.223/91

Individuazione dei casi di crisi occupazionale ai sensi dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

VISTO in particolare il comma 6 dell'art.1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n.41, la determinazione dei criteri per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale previsti dall'art. 11 della stessa legge n. 223/1991;

VISTA la propria deliberazione in data 25 marzo 1992 con la quale sono stati individuati i criteri da adottarsi per l'individuazione dei casi di crisi occupazionale;

VISTI il 1° e il 2° comma dell'articolo 6 del Decreto legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

RITENUTO opportuno provvedere alla modifica della citata deliberazione alla luce del nuovo disposto normativo;

D E L I B E R A

1 - Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici.

In relazione alle finalità si hanno:

opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi; lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi; lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).

La grande dimensione delle opere pubbliche è individuata ai sensi del Decreto legge 20 maggio 1993 n.148 convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236.

2 - Lo stato di avanzamento dei lavori edili è verificato sulla base dell'ultimo SAL approvato o delle annotazioni sul registro di contabilità alla data della richiesta di accertamento della crisi occupazionale.

3 - Il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore:

- a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro; il numero delle unità può essere ridotto fino ad un minimo di 30 qualora nelle medesime zone il suindicato rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro sia superiore del 30% alla media nazionale;

- a 80 unità nelle aree non ricomprese nei territori di cui al precedente punto.

4 - Il numero complessivo dei licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di 6 mesi a far data dal primo licenziamento. La tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo impegnati nelle stesse opere. Il numero minimo di licenziati non

deve necessariamente coincidere con il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti a carattere soggettivo quali individuati dal 1° comma dell'art. 6 L. 236/93.

5 - il. Ministero del lavoro e della previdenza sociale proporrà l'accertamento dello stato di crisi dell'occupazione corredando le istanze degli elementi indicati nel modulo informativo di cui all'allegato A).

6 - Il Comitato di cui all'art 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, riferirà al CIPI entro il mese di dicembre 1993 sull'attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilità dello strumento legislativo.

ALLEGATO

MODULO INFORMATIVO - ARTICOLO 11, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N.223

- 1 IMP'RESA CHE HA OPERATO I LICENZIAMENTI _____
2 SEDE _____ PROV _____ CAP _____
3 VIA _____ N. _____ TEL _____ FAX _____
4 CANTIERE DI _____ PROV. _____
5 TIPO E DENOMINAZIONE DELL' OPERA _____
6 IMPORTO DEL PROGETTO GENERALE APPROVATO _____
7 DURATA DEL PROGETTO GENERALE _____
8 ENTE APPALTANTE _____
9 ENTE FINANZIATORE _____
10 INCIDENZA DEL COSTO DELLA MANODOPERA _____
11 NUMERO DEI CONTRATTI D'APPALTO _____
12 NUMERO E DENOMINAZIONE DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI _____
13 IMPORTO DEI LAVORI ASSEGNNATI ALL'IMPRESA DI CUI AL PUNTO 1 CON
CONTRATTO DI APPALTO O DI SUBAPPALTO _____
14 ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI EDILI APPROVATO O RISULTANTE
DAL REGISTRO DI CONTABILITA' DELL'IMPRESA *) _____
15 DATA DEL PRIMO LICENZIAMENTO _____
16 NUMERO DEI LAVORATORI LICENZIATI _____
*) In questo caso allegare attestato del direttore dei lavori.